REGIONE MOLISE



DIREZIONE GENERALE V

POLITICHE per la TUTELA della SALUTE e ASSISTENZA SOCIO – SANITARIA

Servizio Medicina Territoriale Responsabile: Dr Francesco Sforza Ufficio per le attività territoriale particolari e cure all'estero Responsabile: Dr.ssa Maria Valeriano Via Toscana, n. 9 - 86100 Campobasso

Telf. 0874/424569 Fax: 0874/424558

Email: valeriano, maria@mail.regione.molise.it

Assessorato Politiche Saiute
Prol. 0012465/09 Dei 09/09/2009
Parterza

Campobasso

Oggetto: Assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla UE.

Disposizioni per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne.

DIRETTORE GENERALE ASREM Via U. Petrella, n. 1 CAMPOBASSO

DIRETTORI DISTRETTI SANITARI di Base LORO SEDI

e, p.c.

DIRIGENTI RESPONSABILI CONSULTORI FAMILIARI della REGIONE MOLISE LORO SEDI

Si fa seguito alla propria nota prot. n. 7274/09, del 18.05.2009 e, preso atto delle nuove disposizioni inviate dal Ministero della Salute con circolare DRUERI/VI/ 9682/P del 4.05.09 (che ad ogni buon fine si allega in copia), con la presente si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti, in merito alle modifiche introdotte dal DL/gs 3 ottobre 2008, n. 160: "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare", relativamente all'assistenza sanitaria ai genitori ultrasessantacinquenni per i quali i familiari regolarmente soggiornanti in Italia hanno fatto richiesta di ricongiungimento.

Il già citato DL/gs n.160/08, infatti, ha stabilito che il genitore ultrasessantacinquenne, ricongiunto con il proprio familiare, non ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, ma è tenuto al possesso di una polizza assicurativa privata a copertura dei rischi di malattia ed infortunio, ovvero, in alternativa, all'iscrizione volontaria al SSN.

Il Ministero della Salute, a tal proposito, ha specificato che le nuove disposizioni si applicano solo a coloro che hanno presentato istanza di ricongiungimento in data successiva al 5 novembre 2008.

Pertanto, tutti i cittadini stranieri ai quali è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessanta cinquesimo anno di età ed anche in caso di rinnovo del permesso stesso continuano ad avere diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN, ai sensi dell'art. 34 del DL/gs n. 286/98.

E' il caso di precisare, inoltre, che il genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, in quanto le disposizioni di cui al citato DL/gs 160/08 non si applicano ai genitori di cittadini italiani.

Relativamente, all'iscrizione volontaria al SSN per i genitori ultrasessantacinquenni in possesso di un soggiorno rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008, dato che il previsto Decreto di revisione delle quote non è stato ancora emanato, questa Amministrazione ritiene che tali cittadini possono ricorrere all'iscrizione volontaria con le stesse modalità previste dalle norme vigenti.

Alla luce di quanto su esposto, pertanto, i genitori ultrasessantacinquenni:

ricongiunti con i propri familiari alla data antecedente al 5 novembre 2008, hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN;

che hanno presentato istanza di ricongiungimento in data successiva al 5 novembre 2008, possono richiedere l'iscrizione volontaria al SSN. versando il contributo SSN annuo, determinato dalle norme attualmente in vigore e valido per nucleo familiare, sul c/c postale n.79957072, intestato alla Regione Molise – Servizio Tesoreria - Campobasso –

Attesa l'importanza delle presenti direttive, si invitano le SS LL a voler garantire la massima e tempestiva diffusione alle strutture ed operatori interessati.

II DIRETTORE GENERALE
Avv Roberto FAGNANO